



Ministero degli Affari Esteri

Autorità nazionale- UAMA
Il Direttore

MAE UAMA 010 P 6830

Roma, 07. MRZ. 2022

Oggetto: Misure restrittive unionali verso la Federazione Russa e la Bielorussia. Applicazione del regolamento UE n.328 del 25 febbraio 2022, del regolamento(UE) 2022/355 del 2 marzo 2022 e del d.lgs. 221/17. Sospensione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del d.lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017, verso la Federazione Russa e la Bielorussia.

Nota indirizzata a:

Operatori economici dei settori regolati dal decreto legislativo 221/2017.

e p.c.

Ministero dell'Interno
Piazza del Viminale, 1
00184 - Roma

Ministero della Difesa

- Stato Maggiore Difesa - R.I.S.
Via Lepanto 5
00192 Roma

- Segretariato Generale della Difesa e
Direzione Nazionale degli Armamenti
Via di Centocelle, 301
00175 - Roma

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma

AIAD
Via Nazionale, 54
00184 ROMA

ANPAM
Viale dell'Astronomia, 30
00144 ROMA

Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma RM

FEDERCHIMICA
Via Giovanni da Procida, 11
20149 Milano

UCIMU
Viale Fulvio Testi, 128
Cinisello Balsamo (MI)

Visto il regolamento (UE) 833/2014 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Visto il regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n.833/2014 concernente misure restrittive, in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Visto il regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) 756/2006 concernente misure restrittive, in considerazione della situazione in Bielorussia;

Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento e del Consiglio che istituisce un regime di controllo delle operazioni attinenti ai prodotti a duplice uso e in particolare l'art. 16 che consente alle Autorità competenti di sospendere o revocare le autorizzazioni già concesse.

Vista la decisione PESC 2014/512 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

Vista la decisione PESC 2022/327 e in particolare i punti 8,9 e 10 del preambolo che recitano:

(8) Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno avviato un attacco nei confronti del paese che rappresenta una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina.

(9) Il 24 febbraio 2022 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui condanna con la massima fermezza l'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione nei confronti dell'Ucraina. L'alto rappresentante ha dichiarato che la risposta dell'Unione comprenderà misure restrittive sia settoriali sia individuali

(10) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive in materia i settori della finanza, della difesa, dell'energia, dell'aviazione e dello spazio.

Considerate le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2021;

Considerata la gravità della situazione, per la quale il 25 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/327, che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive in diversi settori, in particolare:

- difesa, energia, aviazione e finanza.
- beni e tecnologie a duplice uso e sulla prestazione dei servizi connessi, come pure restrizioni sulle esportazioni di determinati beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Introduce anche restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi.

Considerato che la decisione (PESC) 2022/327 introduce i seguenti divieti:

- divieto di vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Russia di specifici beni e tecnologie destinati a essere utilizzati nella raffinazione del petrolio, disponendo inoltre restrizioni sulla prestazione dei servizi connessi.
- divieto di esportazione riguardante beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione e all'industria spaziale e vieta la prestazione di servizi di assicurazione, riassicurazione e manutenzione in relazione a tali beni e tecnologie.
- divieto di prestazione di assistenza tecnica e di altri servizi connessi, come pure i finanziamenti e l'assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie soggetti a tale divieto.

Considerata la decisione PESC 2022/356 del Consiglio che amplia le sanzioni alla Bielorussia per il coinvolgimento militare nella aggressione militare dell'Ucraina da parte della Russia;

Considerato l'elevato rischio di sviamento per i beni a duplice uso che abbiano come destinataria Russia e Bielorussia alla luce dell'aggressione militare all'Ucraina e al coinvolgimento di quei Paesi nel conflitto in corso

Visto il parere del Comitato consultivo per i prodotti a duplice uso, che nella seduta del 3 marzo 2022 ha approvato la sospensione di tutte le autorizzazioni in corso di rilascio e già rilasciate, verso i paesi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 221/17;

Visto il d.lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017 e in particolare l'art. 3 secondo il quale sono soggette al controllo dello Stato - secondo le disposizioni dei regolamenti unionali sui prodotti a duplice uso e sulle misure restrittive nei confronti di determinati paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale- le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i predetti regolamenti impongono divieti o autorizzazioni preventive. Tali operazioni devono inoltre essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato, agli accordi ed alle intese multilaterali in materia di non proliferazione, al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ed agli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

Visto il d.lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017 e in particolare l'art. 14, comma 2 secondo cui le autorizzazioni già rilasciate possono essere annullate, revocate, sospese o modificate nei casi in cui non sono

compatibili con i criteri di rilascio di cui all'art. 1 del decreto legislativo ovvero qualora emergano, successivamente all'adozione del provvedimento di autorizzazione, interessi pubblici rilevanti meritevoli di tutela, alla luce dei fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e degli impegni ed obblighi assunti dall'Italia in materia di non proliferazione;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art.21 quater, comma 2, secondo cui l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art.21 bis che considerato l'elevato numero dei destinatari dei provvedimenti sospensivi e la gravosità della comunicazione personale consente all'Amministrazione di rendere nota la presente comunicazione mediante pubblicazione del provvedimento sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale/Autorità nazionale - UAMA;

Considerate le esigenze di celerità del procedimento che non consentono la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7, comma 1 della legge 241/90, sussistendo particolari esigenze cautelari e di immediatezza del provvedimento, determinate dall'urgenza qualificata di applicazione dei divieti introdotti dal regolamento (UE) 2022/328.

Tutto quanto premesso e considerato, si comunica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 e dell'art.14 del d.lgs. n. 221 del 15 dicembre 2017, la sospensione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati verso i Paesi in oggetto.

La presente sospensione ha validità un (1) mese alla data di rilascio del presente provvedimento. Non appena possibile e comunque entro i termini di cui sopra, questa Autorità nazionale-UAMA procederà, laddove le circostanze lo consentano, a ripristinare l'esecutività dei provvedimenti sospesi, ovvero a procedere con successivo atto di revoca, dandone tempestiva notifica alle imprese interessate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentarsi: al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. In entrambi i casi i termini per il ricorso decorrono dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Il Direttore dell'Autorità nazionale - UAMA
Ministro Pl. Alberto CUTILLO

